

LA CONTABILIZZAZIONE E LA TERMOREGOLAZIONE DEL CALORE : DAGLI ASPETTI NORMATIVI PASSATI AL DECRETO MILLEPROROGHE



Premessa :

il presente documento è stato redatto con lo scopo di voler fornire al lettore un quadro sintetico e cronologico delle normative che si sono susseguite nel corso degli ultimi anni, in materia di contabilizzazione e termoregolazione del calore.

L' ultima in ordine temporale è il Decreto Milleproroghe approvato il 30 dicembre 2016 che ha sostanzialmente concesso una proroga al termine ultimo per quanto riguarda il discorso della contabilizzazione del calore.

Più precisamente verranno inizialmente illustrate (in ordine temporale) quelle che sono state le novità che le normative introducevano in merito a questa tematica, ed infine verrà presentato il Decreto Milleproroghe.

1. Decreto legislativo 102/2014

Questo Decreto Legge 102/2014, in attuazione della Direttiva Europea 2012/27/UE definisce un insieme di azioni atte a migliorare l'efficienza energetica in tutti i settori utili al raggiungimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico dei consumi di energia primaria.

In particolare il Decreto obbliga a :

- 1) Negli edifici con sistemi centralizzati di riscaldamento, di raffreddamento o di fornitura di acqua calda (incluse le reti di teleriscaldamento) viene resa obbligatoria la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascuna utenza ;
- 2) quando i condomini sono alimentati dal teleriscaldamento o da sistemi comuni di riscaldamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti e delle aree comuni, e all'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica **UNI 10200** e successivi aggiornamenti.

2. La norma UNI 10200 : Impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria - Criteri di ripartizione delle spese di climatizzazione invernale ed acqua calda sanitaria

Questa norma prevede la suddivisione del costo dell'energia termica utile prodotta dal generatore in due componenti: la parte variabile e quella fissa.

In linea generale, se l'impianto è dotato delle apparecchiature per la misurazione dell'energia, il calcolo delle quantità necessarie ai fini della ripartizione della spesa sarà più semplice, mentre se l'impianto è privo di contabilizzazione e termoregolazione tali quantità dovranno essere stimate. In entrambi i casi, la UNI 10200 richiede un calcolo annuale in modo da poter monitorare e quindi gestire nel tempo l'impianto. Questo approccio ha quindi richiesto ben 78 pagine di documento poiché l'intento della norma è stato proprio quello di "coprire" il maggior numero di impianti, risolvendo di fatto il calcolo di ripartizione in un contesto condominiale/impiantistico nazionale particolarmente complesso: dagli edifici esistenti non ancora adeguati alla termoregolazione e contabilizzazione del calore agli edifici nuovi perfettamente integrati.

La procedura di ripartizione della spesa totale di riscaldamento e acqua calda sanitaria secondo la UNI 10200 richiede quindi alcuni passaggi che possono essere così riassunti:

- 1) determinare la spesa totale ;
- 2) determinare l'energia prodotta ;
- 3) calcolare il costo unitario dell'energia utile, ovvero il costo dell'energia all'uscita dal generatore. Nel caso il generatore sia anche adibito alla produzione di acqua calda sanitaria è necessario risalire a quanta energia prodotta dal generatore sia stata utilizzata per tale scopo. Per questa ragione è consigliato installare un contatore per i consumi di energia per riscaldamento e un contatore per i consumi di acqua calda sanitaria ;

- 4) ripartire l' energia utile totale fra i consumi volontari e involontari. Nel caso di contabilizzazione diretta (contatori di calore) i consumi involontari, ovvero le dispersioni della rete di distribuzione, sono dati per differenza, sottraendo al consumo totale (energia totale erogata dal generatore) quello delle unità immobiliari e dei locali a uso collettivo (se presenti). In presenza invece di contabilizzazione indiretta (ripartitori e altri sistemi), dal momento che non è possibile misurare quanta energia viene richiesta da ciascuna unità immobiliare poiché i dispositivi non forniscono una misura espressa in kWh ma bensì in unità adimensionali, le dispersioni si calcolano mediante la UNI/TS 11300-2. Così facendo, sottraendo al consumo totale le dispersioni calcolate secondo le condizioni di progetto, è possibile determinare i consumi volontari delle singole unità immobiliari. In alternativa a tale procedura, la UNI 10200, in funzione delle differenti tipologie di edifici, prevede l'utilizzo di determinati coefficienti che attribuiscono valori prestabiliti al consumo involontario. Tale soluzione è da considerarsi sicuramente più semplice e meno onerosa rispetto al calcolo analitico dettagliato dalla UNI/TS 11300-2 ;
- 5) ripartire l' energia utile volontaria in base alle letture delle apparecchiature ;
- 6) ripartire l' energia utile involontaria in base ai millesimi di riscaldamento.

3. Decreto Legislativo 141/2016

Questo Decreto Legislativo va ad integrare il D.Lgs. 102/2014 ed in particolare modifica alcuni aspetti dell' Art. 9 comma 5 di quest' ultima.

Nello specifico :

- 1) è confermato l' obbligo generalizzato di installazione dei dispositivi di contabilizzazione individuale entro il 31/12/2016 senza nessuna proroga (ora 30 giugno 2017) ;
- 2) dal 01/01/2017 chi non avrà installato i dispositivi di contabilizzazione sarà sanzionabile dalla rispettiva Regione ;
- 3) confermate le condizioni che esentano dall' obbligo di contabilizzazione individuale : impossibilità tecnica o mancanza di convenienza economica ;
- 4) gli oneri di installazione dei sistemi di contabilizzazione e le relative sanzioni sono ora chiaramente indirizzate ai proprietari delle unità immobiliari, quindi tutti i proprietari di un edificio in cui l' assemblea non delibera e faccia eseguire per tempo l' installazione dei dispositivi di contabilizzazione sono esposti ad una sanzione che va da 500 € a 2500 € per ogni unità immobiliare.
- 5) il singolo proprietario che non consente l' installazione dei dispositivi nella sua unità immobiliare si espone personalmente alla sanzione ;

4. Decreto Milleproroghe

Il Consiglio dei Ministri ha inserito all' interno del decreto legge approvato il 30 dicembre 2016 (Decreto Milleproroghe) la **proroga dei termini per l' adeguamento degli impianti di riscaldamento alla contabilizzazione individuale del calore.**

Alla fine, ciò che molti si aspettavano è accaduto : a discapito della direttiva europea n. 27 del 2012, che aveva concesso agli Stati membri dell' Unione Europea ben 4 anni di tempo per adeguare gli impianti imponendo l' installazione di ripartitori e valvole termostatiche entro il 31 dicembre 2016, il nostro Governo ha rimandato il termine di 6 mesi.

Restiamo dunque in attesa della valutazione della proroga da parte dell' Unione Europea, con la speranza che l' Italia non venga sanzionata, perchè in tal caso a pagare sarebbero tutti i cittadini e non solo coloro che non si sono adeguati entro i termini stabiliti.

La proroga a **giugno 2017** dell' installazione delle termovalvole era probabilmente inevitabile, dal momento che una significativa parte dei condomini non si è adeguata per tempo. Prima di cantar vittoria però, qualche riflessione è d' obbligo.

In primis la decisione di prorogare i termini, arrivata durante gli ultimi giorni dell' anno passato per mettere in salvo i ritardatari, certo non avrà fatto contenti quelli che nel rispetto della legge vigente, si sono impegnati negli ultimi mesi del 2016 ad adottare i dispositivi di contabilizzazione e termoregolazione, magari dovendo sopportare disagi per via del poco tempo a disposizione e della carenza di prodotti e manodopera.

In molti casi infatti, si è arrivati ad installare le valvole termostatiche quando gli impianti di riscaldamento erano già in funzione : ciò ha reso necessario lo spegnimento della centrale termica e lo svuotamento dell' impianto, obbligando i residenti ad accollarsi costi maggiori e giornata passate al freddo.

Che dire poi del proliferare di richieste di esenzione che si è verificato nel 2016 ?

L' interpretazione superficiale che alcuni organi di informazione hanno dato del decreto 141/2016 ha diffuso l' errata opinione che si possa agevolmente aggirare la legge ed evitare l' installazione dei dispositivi.

Nulla di più sbagliato. Il testo della legge parla chiaro : **é obbligatorio installare i contabilizzatori individuali, salvo che l' installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente (da apposita relazione tecnica prodotta da una professionista abilitato) in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata dalla norma UNI EN 15459.**